

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIEZA

Istituto Comprensivo di Gromo

Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

Tel.: 0346/41111 - Fax: 0346/42819

Sito Web istituzionale: www.icgromo.edu.it

Email: bgic85100n@istruzione.it - PEC: bgic85100n@pec.istruzione.it

Prot. n. (vedi segnatura)

CIG: BABB4B7C2A

Cod. Univoco (per fatturazione elettronica): UF58HG

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
"Laboratorio teatrale di ascolto, movimento creativo e drammatizzazione"
per alunni Scuola dell'Infanzia di Gandellino dell'I.C. di Gromo (BG) a.s.
2025/2026**

Tra

l'**Istituto Comprensivo Statale "Sorelle De Marchi"** (da ora in avanti Committente) - Codice Fiscale 90017430167, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico **Prof. NICOLA FIORE**, nato a Bari (BA) il 12/06/1975 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo sito in Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

E

Sottosopra Società Cooperativa Sociale ONLUS (da ora in avanti Prestatore di servizio), Codice Fiscale e Partita IVA 02888280167, con sede in Via Grumella n. 2/A - 24020 Parre (BG).

PREMESSA

- **Visti** gli artt. 43 e 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, i quali consentono la stipulazione di contratti e prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- **Visto** il Programma Annuale per l'E.F. 2026;
- **Considerata** la coerenza dell'attività in oggetto con quanto stabilito nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) per l'anno scolastico 2025/2026;
- **Considerato che** per il suddetto progetto sono previste prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'istituzione scolastica;

Firmato digitalmente da NICOLA FIORE

- **Accertato** l'utilizzo del contributo erogato dal PDS (Piano per il Diritto allo Studio) del Comune di Gandellino (BG) a.s. 2025/2026 per la realizzazione e il finanziamento del progetto in questione;
- **Considerata** l'attività istruttoria di competenza curata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione di servizio secondo gli articoli di seguito indicati.

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO

Il Prestatore di servizio si impegna a prestare a favore del Committente la propria opera professionale consistente in "Laboratorio teatrale di ascolto, movimento creativo e drammatizzazione" rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Gandellino dell'Istituto Comprensivo sopra indicato.

Il Prestatore di servizio coordinerà il programma e il calendario delle attività da svolgere nell'ambito del progetto, nel rispetto delle esigenze didattiche previste dalla scuola. Lo stesso, inoltre, si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal Committente.

Art. 3 – RETRIBUZIONE E DURATA

Le attività di cui all'art. 2 saranno svolte nell'ambito di un monte orario massimo pari a **n. 24 ore** (di cui n. 20 ore di laboratorio con 10 incontri per ciascun gruppo di alunni individuati, n. 1 ora di programmazione con le maestre, n. 1 ora di verifica finale online con le maestre e n. 2 ore di festa conclusiva) da svolgersi nell'anno scolastico 2025/2026 (e comunque non oltre il termine delle attività didattiche), secondo il calendario concordato con il Committente.

A fronte delle attività effettivamente svolte, il Committente si impegna a corrispondere il compenso totale di **€ 1.100,00 (in lettere Mille e cento/00)** esclusa IVA 5%, previa presentazione di fattura elettronica.

Art. 4– MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Committente si impegna a versare il corrispettivo pattuito di cui all'art. 3 (solo per le ore effettivamente lavorate) a 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura o notula di pagamento, la quale dovrà essere intestata al Committente, a prestazione del servizio effettuato previa verifica del risultato dell'attività commissionata, in un'unica soluzione posticipata alla scadenza del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente Scolastico.

Art. 5- AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal Prestatore di servizio nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici vincoli. Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con il Committente.

Il Prestatore di servizio svolge personalmente, attraverso gli esperti individuati e senza valersi di sostituti, l'attività richiesta.

È esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e il Committente provvede, limitatamente al periodo di cui all'art. 3, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Il Prestatore di servizio dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture assicurative.

Art. 6 - MALATTIA, INFORTUNIO

In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Committente informerà il Prestatore di servizio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

La malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto all'art. 2, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del Codice Civile a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata. In caso di risoluzione del contratto il Committente sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'attività svolta dal Prestatore di servizio fino al momento del recesso. Qualora il Prestatore di servizio intenda recedere dal presente contratto dovrà manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno un mese ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 8 - PENALE

Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell'esecuzione della prestazione, il Committente ha facoltà di addebitare al Prestatore di servizio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una penale corrispondente all'uno per cento del compenso netto pattuito, il cui importo sarà trattenuto sul pagamento della tranche successiva (per i contratti con pagamento in unica tranche la formula è: all'atto del pagamento del compenso), salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY

Tutti i dati e le informazioni di carattere personale, tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il Prestatore di servizio dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

Il Committente fa presente inoltre che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dal Prestatore di servizio saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso.

Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento è il Committente.

Art. 10 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) e dalla legislazione specifica in materia.

Art. 11- CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 12 – ONERI FISCALI

Il presente contratto sarà registrato, a cura e spese a totale carico della parte richiedente, unicamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Gromo (BG), 06/03/2025

I CONTRAENTI

Il Prestatore di servizio
Sottosopra Società Cooperativa
Sociale ONLUS

Il Dirigente Scolastico
Legale Rappresentante dell'I. C. di Gromo (BG)

Prof. Nicola Fiore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate.